



**Tribunale di Napoli**

**2 SEZIONE CIVILE**

Verbale di udienza

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario Aldo Aratro, è chiamata la causa

TRA

- ATTORE

E

- CONVENUTO

- CHIAMATA IN CAUSA

Sono presenti: l'Avv. \_\_\_\_\_ per delega dell'avv. \_\_\_\_\_ per la parte attrice, la quale conclude riportandosi ai propri scritti difensivi ai verbali di causa e alle note conclusive depositate telematicamente; chiede decidersi la causa; l'Avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per la parte convenuta, il quale si riporta ai propri scritti e alle conclusioni ivi formulate reiterando la richiesta di accoglimento: l'Avv. \_\_\_\_\_ per delega dell'avv. \_\_\_\_\_ per la chiamata in causa, il quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi formula.

Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, il giudice avvisa le parti che all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.

All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Got Aldo Aratro, pronunzia la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ g.a.c.

**TRA**

\_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_) rapp.ta e difesa in virtù  
di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. \_\_\_\_\_ presso il cui  
studio è elett.te dom.ta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;

- ATTRICE

**E**

\_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_) rapp.ta e  
difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.  
\_\_\_\_\_ presso il cui studio è elett.te dom.ta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;

- CONVENUTA

**NONCHÉ**

\_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_) rapp.ta e difesa in virtù di procura in  
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. \_\_\_\_\_ presso il  
cui studio è elett.te dom.ta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;

- CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: titoli di credito – risarcimento danni.

Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.

Si premette, altresì, che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n.



4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. 17145/06; 8294/2011; 22509/2014).

Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danni derivati all'istante in occasione dello smarrimento degli effetti cambiari, Voglia l'adita giustizia, contrariis rejectis, ed eventualmente accertata l'impossibilità del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 c.p.c., - condannare, così come per legge, la , in p.l.r.p.t, ex art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni tutti patiti dall'istante per perdita di chance e perdita dei titoli cartolari da quantificarsi nella somma di Euro \* oltre interessi a titolo di danno da perdita di chance o in mancanza nella maggiore o minore somma stabilita in via equitativa dal giudicante; - condannare la alle spese di giudizio con distrazione”.*

Allo scopo, ha esposto che in data aveva presentato all'incasso, presso la banca convenuta (ove era titolare di conto corrente), tre effetti cambiari – n. , n. e n. , dell'importo di euro ciascuno, rispettivamente il primo con scadenza e gli altri due con scadenza il , recanti quale debitore la società con sede in ( ), alla Via e con domiciliazione per il pagamento presso la ( ) – protestati in data per mancanza di fondi; che in data , avendo ricevuto comunicazione dalla Banca dell'avvenuto protesto degli effetti cambiari per mancanza di fondi, inoltrava alla società debitrice, con lettera a/r n.



, un sollecito di pagamento; che gli effetti n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_, dopo la levata del protesto, non venivano riconsegnati alla \_\_\_\_\_ e soltanto dopo vari solleciti per la riconsegna, nel \_\_\_\_\_, l'Istituto bancario forniva alla richiedente una semplice copia degli effetti con allegata dichiarazione, datata \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_, Istituto domiciliatario per il pagamento, attestante lo smarrimento degli originali, dopo il protesto, in luogo e data imprecisati; che in data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, sulla base dell'unico effetto cambiario protestato regolarmente riconsegnato dalla \_\_\_\_\_ - il n. \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_ - notificava alla società atto di precetto, decidendo poi di non azionare procedura esecutiva per l'esiguità del credito rispetto ai costi da sostenere per intraprendere il pignoramento immobiliare; che il possesso anche degli ulteriori due titoli cambiari protestati avrebbe certamente reso esercitabile l'azione esecutiva alla luce di un importo azionabile pari ad Euro \_\_\_\_\_, che avrebbe sicuramente reso economicamente accettabile l'esigenza di sopportare i costi elevati di una procedura esecutiva immobiliare. In diritto, ha dedotto l'inadempimento contrattuale della Banca convenuta, richiamando le disposizioni di cui all'art. 1218 e 1176 c.c., e il suo diritto al risarcimento dei danni subiti per perdita di chance e per smarrimento dei titoli, da quantificarsi alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227, Il comma, c.c. Sul punto, ha altresì dedotto che il possesso degli effetti smarriti, seppur protestati per mancanza di fondi, avrebbe consentito l'intrapresa di azione esecutiva nei confronti della debitrice (proprietaria di cespiti immobiliari), laddove, per converso, il mancato possesso degli effetti costringerebbe la previa instaurazione di un giudizio di merito al fine di ottenere un adeguato titolo esecutivo e, quindi, procedere coattivamente nei confronti della debitrice.

Costituitasi in giudizio, la \_\_\_\_\_, ha contestato in fatto e in diritto, con circostanziate eccezioni, la domanda attrice e ne ha chiesto il rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di \_\_\_\_\_, quale banca domiciliataria per il pagamento, presso la quale si era verificato lo smarrimento dei due effetti cambiari dopo il protesto degli stessi. Rassegnava le seguenti conclusioni: "1). *Rigettare le domande della* \_\_\_\_\_



quantomeno nei confronti della Comparsa in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto, nonché prive di ogni riscontro probatorio, per i motivi sopra esplicitati; 2). in subordine in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'Attrice dichiarare che tenuta a rispondere delle stesse è la Terza Chiamata " [redacted] i" in persona del suo leg. rap. p.t., come sopra individuata, con condanna della stessa a quanto di ragione; 3). in estremo subordine in caso di accoglimento anche parziale delle domande della Attrice nei confronti della Comparsa con conseguente condanna, dichiarare e condannare la Terza Chiamata " [redacted] i" in persona del suo leg. rap. p.t, a mallevare la [redacted] Comparsa da quanto di ragione; 4). Il tutto con vittoria di spese, anche generali, compensi ex D.M. 55/2014, cnpa ed iva come per legge". Con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c., la convenuta ha poi rassegnato le seguenti conclusioni: "1). Rigettare le domande della [redacted] quantomeno nei confronti della Comparsa in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto, nonché prive di ogni riscontro probatorio, per i motivi esplicitati in atti; 1A). rigettare ogni domanda, anche subordinata, formulata dalla [redacted] , Terza chiamata, nei confronti della Comparsa in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto, nonché priva di ogni riscontro probatorio; 2). in subordine in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'Attrice dichiarare che tenuta a rispondere delle stesse è la Terza Chiamata " [redacted] i" in persona del suo leg. rap. p.t., come individuata in atti, con condanna della stessa a quanto di ragione; 3). in estremo subordine in caso di accoglimento anche parziale delle domande della Attrice nei confronti della Comparsa con conseguente condanna, dichiarare e condannare la Terza Chiamata " [redacted] i" in persona del suo leg. rap. p.t, a mallevare e, quindi, a tenere indenne la Banca Comparsa da quanto di ragione; 4). Il tutto con vittoria di spese, anche generali, compensi ex D.M. 55/2014, cnpa ed iva come per legge".

Autorizzata la chiamata in causa e regolarmente citata, si è altresì costituita in giudizio [redacted] , la quale ha approfonditamente contestato in fatto e in diritto



le domande contro di essa proposte, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Nel merito, con riserva di gravame: 1) rigettare le domande attoree e di parte convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili, illegittime oltre che prive di prova; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, diminuire il risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche in concorso con la*

*. Con vittoria delle spese di lite da liquidare anche in via equitativa”.*

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.

La domanda è infondata.

La controversia ha per oggetto il risarcimento del danno conseguente alla presunta responsabilità della convenuta nell'espletamento del mandato conferitole. E' risultato che gli effetti cambiari, alla scadenza, restarono insoluti per cui ne fu elevato il protesto. a seguito del quale i titoli vennero smarriti, come ha riconosciuto la banca chiamata in causa (domiciliataria). E' invero incontestato che lo smarrimento delle due cambiali in questione sia avvenuto nell'iter di restituzione dei titoli medesimi tra la banca domiciliataria chiamata in causa e la banca convenuta, delegata all'incasso.

In simili ipotesi, secondo un condivisibile orientamento espresso in giurisprudenza e nell'ambito delle decisioni ABF (Collegio di Milano, n. 8172 del 22/10/15; Collegio di Napoli, n. 7193 del 26.08.2016), il pregiudizio subito dal creditore non si identifica con la totale e definitiva perdita del credito portato dal titolo quanto con la perdita di chance di recupero del credito stesso (Collegio di Roma, n. 2744/2011 e n. 1271/2010).

Nella presente fattispecie, tuttavia, la società attrice non ha fornito prova del danno concretamente subito ex art. 1223 c.c. e del nesso causale tra la condotta negligente dell'istituto bancario e il mancato pagamento del credito portato dalle cambiali in esame. Né a dimostrato, ai fini di cui all'art. 1227 c.c., di aver posto in essere alcuna attività giudiziale diretta ad ottenere il pagamento del credito o a conservare eventuali garanzie patrimoniali.



Anzi, come pure è pacifico e incontestato, la società attrice, pur avendo notificato atto di precetto nei confronti del debitore per il pagamento della somma di euro \_\_\_\_\_ di cui alla cambiale (pure protestata ma) regolarmente restituita dalla banca, decideva di propria iniziativa di non proseguire per l'esazione della somma, pur essendo evidentemente solvibile la debitrice, come documentato dalla stessa parte attrice.

Pertanto, non può ritenersi assolto, nella specie, l'onere della prova gravante su parte attrice nemmeno in termini di perdita di chance di ottenere il pagamento delle cambiali in questione.

Nella fattispecie, insomma, al di là di profili di responsabilità nell'espletamento del mandato di incasso delle cambiali - la responsabilità della banca per il comportamento negligente del terzo può ritenersi sussistente, in quanto la restituzione dei titoli è attività accessoria ricompresa nella prestazione - la domanda però non può trovare accoglimento, per mancata dimostrazione del danno subito.

Come si è visto, infatti, ma giova ribadire, la società attrice, dopo lo smarrimento, avendo nel frattempo perso l'azione cambiaria per due delle tre cambiali indicate innanzi, oltre ad aver rinunciato ad azionare l'effetto cambiario riconsegnatole regolarmente, non ha neppure intrapreso, per le cambiali smarrite, alcuna altra azione, volta al recupero del proprio credito, benché ne fosse titolare e benché, come dalla stessa parte attrice documentato, la debitrice avesse beni immobile da poter aggredire.

Tale inerzia della società attrice sostanzia con tutta evidenza un comportamento rilevante ai sensi dell'art. dell'art. 1127 secondo comma c.c. - secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - che rende non dovuto il risarcimento.

D'altronde, e ulteriormente, va evidenziato che il credito dell'attrice, secondo la sua stessa prospettazione, è tutt'ora recuperabile, pur dopo lo smarrimento delle cambiali, mediante azioni ancora esperibili.

Come è stato evidenziato dal giudice di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un



giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. La facoltà, pertanto, è subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (cfr. Cass. 4310/2018), laddove, nella fattispecie, parte attrice alcun elemento ha fornito in proposito, del tutto disinteressandosi dal porre in essere azioni e/o percorsi giudiziari alternativi volte al recupero del credito di cui alle cambiali smarrite.

La peculiarità della fattispecie e le ragioni della decisione inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

***P.Q.M.***

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Così deciso in Napoli, udienza del 3.10.2023.

E' verbale, ore 14:20

Il Got dr. *Aldo Aratro*

*L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.*

